ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO E LA BONIFICA DI AREE CON RESIDUATI BELLICI ESPLOSIVI

Art. 1

Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi

A decorrere dall'esercizio finanziano 2001, e' istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato "Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi" destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi aventi le seguenti finalita' che dovranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati bellici esplosivi e di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati bellici esplosivi;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione socio-economica, d)

ricostruzione e sviluppo delle comunita' che convivono con la presenza di mine o di aree con residuati bellici esplosivi;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; 1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 e' destinato, altresi', alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico

Versione in vigore dal 5 luglio 2011, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi
Estremi	Legge 7 marzo 2001, n. 58
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-per-lo-sminamento-umanitario-e-la-bonifica-di/art-1-fondo-per-lo-sminamento-umanitario-e-la-bonifica-di-aree-con

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it